

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13499/2016 R.G. promossa da:

..... (C.F. ...., corrente in Polaveno (BS) Via Industriale 16, rappresentata e difesa per procura in calce alla citazione dagli avv. STEFANO PORZIO e LAURA CATTANEO del foro di Bergamo, elettivamente domiciliata presso l'avv. .... con studio in ;

- attrice

contro

(C.F. .... rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di risposta dall'avv. .... - con studio in CORSO

- convenuta

**Conclusioni:** Per l'attrice: come da foglio depositato via PCT: "NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE 1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità, inapplicabilità ed inefficacia, per le ragioni tutte esposte in atti, delle condizioni contrattuali del contratto di conto corrente n. 3428, di rapporti collegati e derivati intrattenuti dall'attrice con ..... prevedenti la capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri, anche in misura superiore ai vigenti tassi soglia di usura, applicate nel corso dell'intero rapporto e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;

2) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. degli addebiti in c/c per commissioni sul massimo scoperto e spese, in quanto non convenute, indeterminate e prive di causa:

e per l'effetto condannare la convenuta ..... alla rettifica del saldo di conto in conformità dell'effettivo reale saldo accertato alla luce delle nullità rilevate e, conseguentemente, ad appostare a credito, in favore della Ste-Sal s.n.c. le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse sul conto corrente n. 3428 che si quantificano in euro 64.595,58= ovvero nella diversa somma che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà equa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo



NONCHE'

3) accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in atti, l'inadempimento contrattuale della convenuta e per l'effetto

condannare ..... al risarcimento del danno in favore di parte attrice, quantificato nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

NONCHE'

4) condannare la convenuta ..... al risarcimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., di tutti i danni subiti e subendi da ..... per la resistenza in giudizio svolta, il tutto nella misura che verrà determinata, anche in via equitativa, dall'III.mo Giudice adito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.; il tutto con l'adozione dei consequenziali e necessari provvedimenti del caso.

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA

1) condannare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la convenuta al risarcimento del danno, ex artt. 1218 e ss. c.c. ovvero ex art. 1338 c.c. ovvero ex artt. 2043 e ss. c.c., ovvero all'indennizzo ex art. 2041 c.c., in favore di Ste-Sal s.n.c. in misura di euro 64.595,58= ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.

IN VIA ISTRUTTORIA

Previa rimessione della causa in fase istruttoria, si chiede che il Giudice voglia: a) disporre la riconvocazione del CTU a chiarimenti in quanto lo stesso non ha adeguatamente risposto alle osservazioni svolte dal CTP di parte attrice rag. Carlo ....., che qui si intendono integralmente richiamate, giungendo a parere della scrivente difesa a conclusioni erronee e contraddittorie per i motivi già esposti e sottolineati; b) sulla base delle suddette richiamate osservazioni e delle richieste formulate dal CT di parte attrice nelle "Osservazioni alla Relazione Integrativa della CTU del dott. Marco Ciani" disporre integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.

IN OGNI CASO: spese, compensi, accessori e oneri come per legge interamente rifusi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.

Per la convenuta: come in comparsa di risposta, ribadisce la richiesta di integrazione della C.T.U. In comparsa di risposta: “IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare l’inammissibilità della domanda di ripetizione proposta da ..... di ..... & C, atteso che il conto corrente oggetto di causa ad oggi è ancora in essere;

- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione ordinaria della richiesta in ripetizione/restituzione avversaria nei confronti di ..... rilevata con riguardo al conto corrente oggetto di causa, relativamente al periodo antecedente al 10.06.2005;



contratto e che gli addebiti risultano corretti e conformi ai contratti prodotti (vedi amplius integrazione pag. 12). Lo scrivente non ha motivi per discostarsi da quest'opinione.

**4.11. Saldo finale.** Il C.T.U. ha ricalcolato (integrazione pag. 15) il saldo di c/c, procedendo all'eliminazione della capitalizzazione degli interessi e di tutti gli addebiti per c.m.s. e c.d.f., evidenziando un maggior credito del cliente, alla data del 30.9.2014, pari ad € 52.049,99. Devono tuttavia riaccreditarci € 3.653,77 a titolo di c.d.f. (§ 4.6). La rettifica del saldo di c/c ammonta pertanto ad € 48.396,22 alla data del 30.9.2014 che aggiornati all'attualità tramite applicazione dell'interesse legale su base trimestrale (cfr. art. 120 TUB) pari ad € 834,88 corrispondono ad € 49.231,10. Non compete la rivalutazione monetaria, poiché si tratta di un debito di valuta e l'attrice non ha chiesto liquidarsi il maggior danno ex art. 1224 c.c..

**5. Risarcimento del danno.** L'attrice chiede il risarcimento del danno per l'inadempimento contrattuale di In parte la richiesta costituisce un titolo concorrente rispetto all'indebito oggettivo in relazione agli addebiti illegittimi già esaminati sub § 4. In questo senso, la domanda è assorbita dall'accoglimento della prima. Per altra parte la domanda ha, dichiaratamente, una propria autonomia e consiste nella rifusione dei "costi per l'assistenza di JD Group e la redazione della perizia che ci si riserva di quantificare in corso di giudizio" (citazione pag. 16).

La domanda è infondata, sia perché la spesa della perizia stragiudiziale, diversamente da quella del C.T.P., è normalmente irripetibile, salvi gli estremi della condanna per lite temeraria, sia perché l'attrice non ha prodotto una parcella o fattura quietanzata del perito.

**6. Spese di lite.** Le spese di lite, comprese quelle di C.T.U. già liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza. Gli onorari di avvocato si liquidano in dispositivo, tra il valore medio e il massimo di scaglione applicabile (€ 26.001 – € 52.000). Non sussistono le condizioni per la condanna di per lite temeraria.

### PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: accerta che il saldo del c/c ordinario n. 3428, acceso da . presso la filiale (BS), deve essere rettificato mediante accredito di € 49.231,10; respinta ogni diversa o maggior pretesa; condanna ) a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 786,00 per esborsi, € 10.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile; pone definitivamente a carico di spese di C.T.U..  
Torino, 14 giugno 2019

